

Ivrea 10 gennaio 2012.

## IMMOBILI – Catasto

### Fabbricati rurali - Iscrizione al catasto fabbricati Domanda di variazione della categoria catastale - Termine del 2.3.2012 (DL 29.12.2011, n. 216)

Il DL n. 70/2011 (c.d. "Decreto sviluppo"), all'art. 7, comma 2-bis, ha previsto la possibilità, per i soggetti in possesso degli specifici requisiti, di **ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili** ex art. 9, DL n. 557/93 mediante presentazione all'Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale.

Tale richiesta di variazione:

- o è volta all'attribuzione della categoria:
  - A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo;
  - D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;
- o doveva essere presentata entro il 30.9.2011 allegando un'autocertificazione nella quale l'interessato dichiarava la sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

L'art. 29, comma 8, del DL 216/2011 (c.d. "decreto mille proroghe") ha fatto slittare al 31.3.2012 (**2.03.2012** essendo il 31.3.2012 sabato) il termine per la variazione catastale delle costruzioni rurali iscritte nel catasto fabbricati in categorie diverse dalla A/6 per le abitazioni e D/10 per le costruzioni strumentali. Con la modifica è differito il termine contenuto nell'art. 7, comma 2-bis e ss del DL 70/2011.

La procedura da seguire per ottenere l'accatastamento nelle predette categorie è quella approvata con il DM 14.9.2011.

Con riferimento ai fabbricati rurali, tuttora iscritti nel catasto terreni, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter del DL 201/2011, entro il 30.11.2012 la domanda per l'attribuzione della rendita. Anche per questi fabbricati, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, a decorrere dall'1.1.2012, sono soggetti all'imposta municipale propria e l'IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato, eventualmente assoggettandolo a sanzioni.

Art. 29, comma 8, DL 29.12.2011, n. 216